



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 7 aprile 2017
Ns. Prot. n. 765

Al comune di Pietracamela
Al sig. Sindaco
postacert@pec.comune.pietracamela.te.it

Oggetto: PDR 2016 - Criteri di interventi per la ricostruzione Art. 11 comma 3 – Osservazioni e chiarimenti.

Da segnalazioni di colleghi che operano presso codesto comune si rileva il documento “PDR 2016 – Criteri di interventi per la ricostruzione” approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale.

Dalla lettura dello stesso, ed in particolare al capitolo denominato “TITOLO III: LINEE GUIDA PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ART. 11 – CRITERI GENERALI DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMMA 3 vengono formulate indicazioni in contrasto con le norme di settore.

Difatti l’art. 11 comma 3:

Le progettazioni riguardanti le aree storiche in particolar modo l’area denominata "Terra" dovranno essere redatte prioritariamente da figure abilitate ai sensi della normativa vigente; in particolare gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico sono di esclusiva competenza degli architetti come disciplinato dal Regio Decreto 2537/1925, e confermato dalla sentenza 21/2014 del Consiglio di Stato e dalla sentenza 3915/2016 della Corte di Cassazione.

Il richiamo a qualche indicazione giurisprudenziale dimenticando, sia una lettura attenta del citato R.D. e sia le innumerevoli sentenze che nel merito hanno ribadito che gli interventi di cui all’art.11 non sono di esclusiva competenza solo di una categoria professionale, sono lesive nei riguardi della professione di Ingegnere.

Questo consiglio ricorda che il disposto dell’art.52, comma 2, del RD n.2537/1925, afferma che ***“..le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n.364 (4), per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto, quanto dall’ingegnere”***.

Non crediamo che ad un lettore attento possa sfuggirne il corretto significato.

Le richiamate sentenze, all’interno dell’art. 11 c. 3, se lette attentamente, ribadiscono semplicemente il concetto che per le parti di immobili che presentano particolari rilevanze storico-

artistica, per cui esiste il vincolo, necessitano la presenza dell'architetto senza l'esclusione dell'ingegnere per quanto riguarda la parte tecnica.

A conferma di quanto sopra si cita l'ultima importante sentenza del TAR Puglia, Lecce, I Sezione, 10 marzo 2017 n.411, che ha ribadito la possibilità di intervento degli Ingegneri in tema di opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico, ai sensi del secondo comma dell'art.52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537.

Secondo il Tar Lecce la norma in esame stabilisce il principio – affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (**sentenza 9/01/2014 n.21**) – che non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'Architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'Ingegnere civile la cd parte tecnica.

La sentenza n. 21 del 9.01.2014 del C.S. richiamata dal TAR Lecce e declinata nel Vs art.11 comma 3 vi porta a formulare condizioni di esclusiva competenza fuorvianti e illegittime.


Ad adiuvandum si ricordano altre recenti pronunce quali il TAR Lazio, 30/03/2015 n.4713, TAR Sicilia n.2591/2015 e il TAR Emilia-Romagna n.36/2016, che confermano il legittimo ed apprezzabile spazio per la capacità di intervento della categoria degli Ingegneri allorquando vengono in gioco interventi di progettazione e direzione lavori su immobili di carattere artistico oppure interventi di riqualificazione urbanistica dei centri storici.

A seguito delle succitate sentenze si evidenzia che tali indicazioni sono state riconosciute e fatte proprie anche dalla Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nella nota circolare prot. 11927 del 20/06/2016, inviata a tutti i Funzionari Architetti che si allega alla presente.

Inoltre è bene ricordare che nel 2013 c'era stata l'importante sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Quinta Sezione) 21 febbraio 2013, emessa nella causa C-111 /12, a seguito della richiesta di pronuncia in via pregiudiziale, promossa dal Consiglio di Stato in una controversia che ha visto contrapposte le rappresentanze degli Ingegneri e quelle degli Architetti, unitamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In questa sentenza, per la prima volta a livello comunitario, viene fissato il principio che - a certe condizioni - gli Ingegneri civili che rispettano le condizioni fissate dalla direttiva Architettura e dalla sua disciplina transitoria possono intervenire sugli edifici vincolati, alla stessa stregua degli Architetti.

Orbene, sulla scorta delle riflessioni di cui ai punti precedenti, si invita Codesta Amministrazione a riformulare meglio il vincolo imposto dal citato Art.11 c. 3 presente all'interno del documento "PDR 2016 – Criteri di interventi per la ricostruzione" onde evitare posizioni di esclusiva in contrasto con le norme in materia.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)

ALLEGATO



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo

*Soprintendenza Belle Arti e paesaggio
per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara*

Il Soprintendente

Ai Funzionari Architetti
Ai Funzionari alle tecnologie
SEDE
Ai Funzionari Architetti Nucleo Sisma

Prot. 11924 del 20/6/2015
clam. 16.19.04/24

OGGETTO: Interventi su edifici vincolati – competenze professionali: sentenza TAR Sicilia (Catania 29 ottobre 2015 n. 2519) ; sentenza TAR Emilia Romagna (Bologna, 13 gennaio 2016 n. 36)

Sottopongo alla vostra attenzione due importanti sentenze del Tar che riconoscono anche la competenza professionale dell'ingegnere, e non esclusivamente quella degli architetti, negli interventi sui beni culturali. Le sentenze dimostrano che, al ricorrere di certe condizioni, anche gli ingegneri sono legittimati ad intervenire sugli edifici vincolati (quando si tratta di interventi tecnici che non intaccano l'aspetto estetico dell'immobile). Ricordiamo infatti che la parte finale del secondo comma dell' art. 52 del RD n. 2537/1925 recita “.. la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”.

Questo al fine di non inibire la presenza di tali figure professionali nei progetti su beni culturali quando la tipologia di intervento la giustifichi.

Il Soprintendente
Giovanna Paolozzi Strozzi

Via IV Novembre n. 5 – Bologna
Tel. 051-6451343 – Fax 051-6451380
e-mail: sbap-bo@beniculturali.it pec: mhac-sbap-bo@mailcert.beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it